

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
CONVENZIONE

tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione Generale per l'Unione Europea (di seguito anche MAECI), l'Unione Italiana di Fiume, e l'Università Popolare di Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di settembre in Roma, nella sede del MAECI innanzi a me, dott.ssa Claudia Arcese, Ufficiale Rogante designato a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, giusta D.D. n. 5600/205 del 5 settembre 2018, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me, Ufficiale Rogante, a norma dell'art. 48 della legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89,

PREMESSO

1. che l'art. 14, comma 2, della Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 recante "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" è stato prorogato e rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 73 del 21 marzo 2001 recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia" a sua volta prorogato e rifinanziato, da ultimo con la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ad erogare la somma di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per l'anno 2020 per gli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia, nonché Montenegro;

3. che l'art. 1 della citata Legge 21 marzo 2001 n. 73 e ss.mm.ii. prevede che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito anche denominato Ministero, l'Unione Italiana di Fiume, di seguito anche denominata U.I., e l'Università Popolare di Trieste, di seguito anche denominata U.P.T., sentito il parere della Federazione delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;

4. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito il 30 luglio 2020 approvando il relativo "Piano di interventi" per un importo di Euro 3.000.000,00 - specificati nel verbale della riunione medesima - sulla base della programmazione presentata dall'Unione Italiana di Fiume per l'anno 2020 corredata dalle schede di valutazione dei singoli progetti e relativa documentazione, e dai pareri espressi nel corso della stessa riunione dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare competente per territorio e dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall' art. 1 della Legge 73/2001 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4544 per l'esercizio finanziario 2020; che l'Intesa di cui alla Legge 73/2001 così come modificata con DL 24 aprile 2017 n.50 convertito con

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 per il MAECI e per la Regione Friuli Venezia Giulia è da intendersi acquisita con l'approvazione in sede di Comitato di Coordinamento;

5. che il "Piano degli interventi", richiamato al precedente Punto 4), contenuto all'interno del Verbale del Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 30 luglio 2020, Allegato B alla presente Convenzione, costituisce parte integrante della presente Convenzione e comprende:



5.1) Scuole e Asili con lingua d'insegnamento italiana: acquisto di manuali, libri e testi ausiliari, attività didattiche di supporto, aggiornamento e percorsi formativi per docenti, alunni e studenti, invio docenti dall'Italia, acquisto di arredi attrezzature e mezzi didattici, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, per Euro 866.767,00 (ottocentosessantaseimilasettecentosessantasette/00) così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 533.819,00 (cinquecentotrentatremilaottocentodiciannove/00); per l'U.I. Euro 332.948,00 (trecentotrentaduemilanovecentoquarantotto/00);

5.2) Sedi delle Comunità degli Italiani: restauri, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, acquisto di arredi, allestimenti e sostegni, attività tecniche di supporto per Euro 9.467,00 (novemilaquattrocentosessantasette/00) così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 0,00 (zero/00); per l'U.I. Euro 9.467,00 (novemilaquattrocentosessantasette/00);

5.3) contributi e sovvenzioni per la realizzazione di attività artistiche, culturali, di ricerca, editoriali, formative, sportive e acquisto di libri a favore di Istituzioni, Enti, Istituti e membri della Comunità Nazionale Italiana mediante l'organizzazione di conferenze e di escursioni in Italia, la concessione di borse di



studio, sostegno alle attività dei dirigenti artistici dall'Italia nelle sedi delle Comunità degli Italiani, rappresentazioni teatrali, concorsi letterari, d'arte e cultura in Slovenia, Croazia e Montenegro, sostegni a iniziative su progetti europei di cooperazione transfrontaliera, progetti con Case Editrici e Televisioni, sostegno all'insegnamento dell'italiano presso le Università di Pola e Fiume, per Euro 2.123.586,00 (duemilionicentoventitremilacinquecentoottantasei/00) così suddivisi:

per	l'U.P.T.	Euro	1.422.806,00
-----	----------	------	--------------

(unmilionequattrocentoventiduemilaottocentosei/00); per l'U.I. Euro 700.780,00 (settecentomilasettecentoottanta/00);

6. che gli importi, stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi, sono comprensivi dell'IVA croata, slovena, montenegrina e italiana e delle spese e degli oneri di cui al successivo art. 9;

7. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, nella stessa seduta del 30 luglio 2020 ha altresì preso atto dei finanziamenti sul cap. 4545 ("Piano permanente") a titolo di contributi disposti ai sensi della Legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia e dei finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 27 bis della Legge regionale n. 16/2014;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per la stipula della presente Convenzione sono personalmente comparsi davanti a me Ufficiale Rogante designato:

da una parte

il Ministro Plenipotenziario Vincenzo CELESTE, nato a Napoli il 6 settembre 1962, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Unione Europea, giusta D.P.R. n. 8 del 04 luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019, reg. n.1524, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avente sede in Roma, piazzale della Farnesina 1, C.F. 80213330584,

e dall'altra

1) il Sig. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria (Slovenia) il 09.08.1962, in qualità di Presidente dell'Unione Italiana di Fiume, avente sede a Fiume, via Uljarska 1/IV, C.F. croato 10823861913 – che per le sue attività istituzionali in favore della Minoranza italiana in Slovenia si avvale dell'Unione Italiana di Capodistria, via Zupancic 39, C.F. sloveno SI71205543 - il quale sottoscrive il presente atto anche in nome e per conto del Sig. Marin Corva, nato a Zagabria (Croazia), il 27.10.1980, Presidente della Giunta Esecutiva della stessa Unione Italiana di Fiume, giusta procura speciale, Rep. n 10/Raccolta 2020, rilasciata in data 4 settembre 2020 dal dott. Massimo Broglia, funzionario commerciale delegato all'esercizio delle funzioni notarili presso il Consolato Generale d'Italia a Fiume (allegato A alla presente Convenzione);

2) il dott. Emilio FATOVIC, nato a Zara (YU) il 22.02.1948, in qualità di Presidente dell'Università Popolare di Trieste, avente sede a Trieste, Piazza del Ponterosso n. 6, C.F. 80011330323,
di seguito anche "Enti firmatari".

I detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, e dei quali ho accertato la capacità di impegnare le predette parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1– Oggetto

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/1967 ed in applicazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 eroga, una volta divenuto efficace il decreto di approvazione della presente Convenzione, all'Unione Italiana di Fiume (U.I.) l'importo di Euro 1.043.375,00 (unmilionequarantatrecentosettantacinque/00) e all'Università Popolare di Trieste (U.P.T.) l'importo di Euro 1.956.625,00 (unmilionenovecentocinquantaseimilaseicentoventicinque/00) per complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), imputati al Cap. 4544 dell'esercizio finanziario 2020 per la realizzazione degli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia, di Croazia e Montenegro, elencati al Punto 5) delle Premesse, indicati dalla stessa minoranza e meglio specificati nel Verbale del Comitato di Coordinamento del 30.07.2020 richiamato al punto 4) delle Premesse, allegato B alla presente Convenzione. Gli importi suddetti potranno essere utilizzati dall'U.I. e dall'U.P.T. solo per la realizzazione del "Piano degli interventi" di cui al punto 5) delle Premesse della presente Convenzione a seguito di autorizzazione ministeriale secondo quanto disposto dal successivo art. 2, comma 2.

ART. 2 – Obblighi delle parti

1. L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a:

- procedere all'espletamento delle gare di appalto e di tutte le procedure amministrative connesse alla realizzazione del piano degli interventi di cui al

Punto 5) delle Premesse, in particolare per il punto 5.1) e 5.2) attenendosi al D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. o, nel caso di appalti regolati dalla normativa croata o slovena, alla legge emanata in tali Paesi in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

- stipulare successivamente tutti i contratti con gli operatori economici che si saranno aggiudicati le gare d'appalto.

2. I contratti da stipularsi con gli aggiudicatari dovranno prevedere una clausola sospensiva che ne subordini l'efficacia all'approvazione espressa da parte del MAECI. A tal fine, i contratti saranno inviati dall'U.P.T. e dall'U.I. entro 5 giorni dalla loro stipula al Ministero che ne verifica - entro 30 giorni - la rispondenza con quanto previsto dal Piano degli Interventi (per oggetto e per importo). Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al MAECI.

3. Per le attività di cui al punto 5.3) delle Premesse alla presente Convenzione, l'U.I. e l'U.P.T. acquisiranno la documentazione necessaria all'effettuazione degli interventi che sarà recepita in appositi atti unilaterali, secondo la ripartizione individuata nel Verbale del Comitato di Coordinamento del 30 luglio 2020. Anche per tali atti si applica la procedura autorizzativa prevista dal precedente comma 2, art. 2.

ART. 3 – Tempi di realizzazione delle attività

1. I progetti dovranno essere realizzati secondo le modalità contenute nei relativi atti e contratti entro il 30 settembre 2021.

2. Nel caso in cui gli Enti firmatari non abbiano realizzato il progetto approvato

in sede di Comitato di Coordinamento, l'intera somma erogata (comprensiva del 10% relativo alle spese di gestione) deve essere restituita sul Conto Entrate dello Stato entro il 15 ottobre 2021.

Nel caso in cui gli Enti firmatari abbiano speso una somma inferiore rispetto al progetto approvato, dovranno restituire sul Conto Entrate dello Stato la somma non spesa entro il 15 ottobre 2021.

Nel caso in cui il progetto sia stato avviato ma non si sia concluso entro il termine del 30 settembre per cause non imputabili all'Ente, il Ministero potrà prorogare solo per una volta e su parere espresso del Comitato di Coordinamento, il termine di fine attività, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; oltre tale data il progetto verrà considerato non attuato e la somma non spesa dovrà essere restituita entro 15 giorni sul Conto Entrate.

ART. 4 – Vigilanza

1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento degli interventi, dei progetti e delle attività di cui alle Premesse anche mediante le Autorità diplomatico-consolari italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro.

2. Per la vigilanza sul corretto utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione dalla presente Convenzione il Ministero si avvale del Revisore dei conti designato quale rappresentante del MAECI nell'ambito del collegio dei revisori dell'UPT. Lo stesso Revisore opererà la vigilanza presso l'U.I. per le sole attività inerenti alla Legge 73/2001. Le spese connesse all'attività di vigilanza rientrano tra le spese di gestione di cui al successivo art. 9. Il Ministero richiederà al Revisore dei conti di redigere e di trasmettergli, annualmente, apposita relazione in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati, all'effettiva realizzazione degli interventi, anche con riferimento al rispetto della normativa applicabile alle



single tipologie di intervento, allo stato di avanzamento degli stessi ancorché non avviati, nonché in merito alle compensazioni di cui all'art. 6 ed all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

ART. 5 - Beni immobili e mobili

1. I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché dell'Unione Italiana. Nel caso che, a seguito di mutate condizioni, una parte di tali immobili risulti eccedentaria rispetto alle esigenze delle suddette istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, essa può essere locata a terzi con la preventiva autorizzazione del MAECI, a seguito di motivata richiesta dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ente firmatario sarà responsabile contrattualmente nei confronti del MAECI. In caso di scioglimento dell'Ente proprietario, la proprietà dei beni immobili, acquistati ai sensi della presente e delle passate Convenzioni, sarà trasferita allo Stato italiano.

2. L'U.I. si impegna a trasmettere annualmente all'U.P.T. i dati - aggiornati alla data di approvazione del proprio bilancio - relativi ai beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati alla stessa U.I., alle Comunità Italiane, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali. L'U.P.T., nel raccogliere detti dati in appositi registri inventariali, effettuerà periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari sui beni immobili in

essi contenuti. L'U.I. curerà altresì la tenuta di un elenco degli immobili concessi dalle autorità locali in uso gratuito a comunità degli italiani, scuole ed altre istituzioni della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed effettuerà periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione ordinaria su tali immobili che si rendessero necessari. Il Revisore verificherà la corretta gestione del fondo istituito dall'U.I. per la manutenzione ordinaria degli immobili acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano, sul quale l'U.I. si impegna a versare le entrate derivanti dalle locazioni degli immobili in questione. Detto fondo potrà essere usato in via ordinaria per il pagamento dei premi assicurativi per tali immobili.

ART. 6 - Compensazioni

1. Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sui relativi importi, il Ministero non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.
2. Il Ministero potrà autorizzare, previo esame in sede del Comitato di Coordinamento, per motivate esigenze sopravvenute, una variazione compensativa tra gli importi previsti ai punti 5.1), 5.2) e 5.3) delle Premesse alla presente Convenzione, fermo restando l'importo complessivo assegnato ad ogni singolo Ente firmatario.

ART. 7 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Dopo l'approvazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti, l'U.I. e l'U.P.T. potranno presentare la richiesta di erogazione del contributo entro il 30 novembre 2020, termine oltre il quale non sarà più possibile alcuna erogazione.
2. A chiusura delle attività realizzate in relazione al piano degli interventi per il

2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli Enti sono tenuti ad inviare al MAECI, una formale Relazione finale caratterizzata da una descrizione dettagliata di tutte le fasi operative di ogni singolo progetto evidenziandone peraltro il raggiungimento degli obiettivi, le risorse impegnate, eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione e le specifiche ricadute sulla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia, di Slovenia e di Montenegro. Tale relazione dovrà essere completa di una tabella amministrativo-contabile riepilogativa delle spese sostenute, dalla quale si possano evincere e confrontare inequivocabilmente i costi preventivati (come da scheda-progetto) con quelli effettivamente sostenuti, al fine di permettere una immediata consultazione.

ART. 8 – Fondi di riserva

1. I Fondi di Riserva istituiti presso l'U.I. e l'U.P.T. ai sensi della Convenzione MAECI-U.I.-U.P.T., Repertorio n. 2977 del 02 luglio 2015, possono essere utilizzati - previa autorizzazione ministeriale - per le seguenti operazioni:

- a) pagamento delle spese sostenute per ottemperare a sentenze di Tribunali e lodi arbitrali pronunciati a seguito di controversie con terze parti, sulla base di esplicite clausole contenute negli atti/contratti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, che non trovino copertura nei finanziamenti erogati per la realizzazione delle iniziative in questione;
- b) anticipazione dei contributi allocati sul "Piano permanente" secondo quanto indicato nel Verbale di cui al punto 4) delle Premesse della presente Convenzione, erogati dal Ministero ai sensi della Legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia, dopo l'approvazione da parte del

Ministero del piano di utilizzo del relativo finanziamento e nelle more delle relative erogazioni ministeriali.

2. Nei casi di cui al precedente punto 1.b), entro quindici giorni dall'accredito dei relativi finanziamenti ministeriali all'Ente che ha effettuato l'anticipazione, il fondo di riserva è reintegrato a mezzo di operazioni di giroconto. Ciascuna operazione sul fondo di riserva deve formare oggetto di previa formale comunicazione al Ministero, trasmessa per posta elettronica o PEC, e potrà essere effettuata decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso.

3. Gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi per l'anno di validità della presente Convenzione, sia ai sensi della Legge 21 marzo 2001 n. 73 che della Legge 14 marzo 1977, n. 73, sono versati all'erario in Conto Entrate dello Stato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della loro maturazione. La stessa procedura si applica agli interessi maturati sul Fondo di Riserva nell'ipotesi di superamento del loro ammontare massimo, per la parte eccedente tale limite.

Considerato che per l'anno in corso una prima tranche di importo pari ad Euro 988.442,50 a valere sul Piano Permanente sarà già stata erogata al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il limite massimo di ognuno di tali Fondi resta fissato, per il 2020, in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

La differenza tra l'attuale dotazione del Fondo e quella prevista dalla presente Convenzione dovrà essere versata sul Conto Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

ART. 9 - Spese di gestione tecnica

1. Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, gli Enti firmatari riceveranno - a titolo di corrispettivo forfettario - il 10% (dieci per cento) degli importi di cui alla ripartizione individuata al punto 5) delle Premesse. Tale importo è compreso in quello erogato ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione.

Nelle competenze sono incluse anche le spese per i Commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori, eventuali collaudi definitivi delle opere e/o per i certificati di corretta esecuzione.

2. L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a conservare agli atti per dieci anni la documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e di esibirla, a richiesta, per l'attività di vigilanza di cui al precedente art. 4.

ART. 10 – Bilancio dell'Unione Italiana

1. 1. L'U.I. si impegna a trasmettere per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Fiume - entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i finanziamenti - il proprio bilancio consuntivo certificato dall'apposita Casa di Revisione ai sensi della vigente normativa croata in materia, unitamente a quello della sede di Capodistria e degli enti maggiormente beneficiari degli interventi finanziati ai sensi della presente Convenzione, con allegate le relative schede riepilogative di spesa.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari



L'U.I. e l'U.P.T., nella stipula della presente Convenzione, si impegnano a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari *ex art.* 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii, e a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, eventuali modifiche relative al numero di conto corrente dedicato e ai nominativi dei soggetti delegati ad operarvi. Tale comunicazione attesterà la variazione intervenuta, e della stessa il MAECI prenderà atto, senza necessità di successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Pertanto, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della citata Legge 136/2010 e successive modificazioni:

- l'U.I. dichiara che il conto corrente ad essa intestato - IBAN HR7923400091510941908, SWIFTCODE: PBZGHR2X, presso la Privredna Banka Zagreb, Radnicka Cesta 50, 10000 Zagabria - è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:
 - Presidente dell'U.I. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria il 09.08.1962, C.F. TRMMRZ62M09B665D;
 - Presidente della Giunta Esecutiva dell'U.I.: Marin CORVA, nato a Zagabria il 27.10.1980, C.F. croato n. 08774653438;
- l'U.P.T. dichiara che il conto corrente ad essa intestato - IBAN IT 74 M 03069 02222 100000002801 presso la Banca Intesa SanPaolo Spa, filiale n° 50106 di Via G. Carducci, Trieste - è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:
 - Presidente dell'U.P.T.: Emilio FATOVIC, nato a Zara (YU) il 22.02.1948, residente a Cividale del Friuli (UD) in via Rualis, 145 –



codice fiscale FTV MLE 48B22 Z118B;

- Vice Presidente dell'U.P.T.: Paolo ROVIS, nato a Trieste (TS) il 29.09.1963, residente a Trieste in via Flumiani 6 – codice fiscale RVS PLA 63P29 L424F;



ART. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente convenzione, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e delle norme italiane di raccordo previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

ART. 13 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 – Spese relative alla stipula della Convenzione

Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'U.I. e dell'U.P.T..

ART. 15 – Entrata in vigore

La presente Convenzione è impegnativa per l'U.I. e per l'U.P.T. fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre lo è per il Ministero solo dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della Convenzione stessa.

ART. 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 17 – Caratteristiche e conservazione dell'atto



Richiesto io, dott.ssa Claudia Arcese, Ufficiale Rogante designato a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ho ricevuto e reso pubblica la presente Convenzione mediante lettura a voce alta ed intelligibile alle parti contraenti, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, le quali la approvano, essendo l'atto conforme alla loro volontà, e la sottoscrivono in mia presenza anche in margine di ciascun foglio e sugli allegati. Tale atto è acquisito in formato digitale successivamente all'apposizione delle sottoscrizioni autografe, tramite scansione.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 89/1913, provvedo a chiudere il file della presente Convenzione, redatta su numero 16 (sedici) pagine di cui 15 (quindici) pagine interamente scritte per 25 (venticinque) righe e numero 19 (diciannove) righe della presente facciata, sottoscrivendolo in formato digitale. Con separati documenti informatici chiudo il file dell'Allegato A (Copia conforme della Procura speciale di Maurizio Tremul) che consta di 1 (una) pagina a video, oltre l'attestazione di conformità, e dell'Allegato B (Copia conforme del Verbale del Comitato di coordinamento del 30.07.2020) che consta di 34 (trentaquattro) pagine a video, oltre una di attestazione di conformità.

